

## **CIRCOLARE DECRETO SOSTEGNI-BIS**

Asolo, 09/06/2021

Gentile Cliente, si riportano di seguito alcune importanti disposizioni introdotte dal Decreto Legge Sostegni-bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2021.

### **Contributi a fondo perduto**

**Il D.L. Sostegni-bis prevede tre diverse tipologie di contributi a fondo perduto, come meglio specificato di seguito:**

#### **1. Contributo automatico**

Tale contributo sarà riconosciuto **in automatico** in favore dei **soggetti che hanno già ottenuto il contributo previsto dal D.L. Sostegni**, a condizione che:

- la partita IVA sia ancora attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (26/05/2021);
- il contributo non sia stato percepito indebitamente e non sia stato restituito.

L'importo è pari al 100% di quanto già percepito, e la modalità di riconoscimento è la stessa prescelta in sede di istanza originaria (ovvero accredito su conto corrente o concessione di credito d'imposta).

#### **2. Contributo aprile/marzo**

Tale "nuovo" contributo, in alternativa al precedente, spetta ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario ed è esteso anche agli Enti non commerciali in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo *non* spetta:

- ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis;
- agli Enti pubblici;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione.

#### **Condizioni**

Il contributo a fondo perduto spetta in relazione alle seguenti due condizioni:

- ammontare dei ricavi/compensi, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, non superiore a 10 milioni di euro;
- ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

#### **Ammontare del contributo**

**Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Sostegni**, il contributo spettante si ottiene applicando, alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi sopra specificati, la percentuale secondo quanto già previsto per il primo contributo a fondo perduto.

Per i **soggetti che**, invece, **non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Sostegni**, il contributo spettante si ottiene applicando, alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi sopra specificati, la percentuale secondo quanto indicato in tabella:

<b>RICAVI /COMPENSI ANNO 2019</b>	<b>PERCENTUALE</b>
Non superiori ad € 100.000,00	90%
Superiori ad € 100.000,00 e fino ad € 400.000,00	70%
Superiori ad € 400.000,00 e fino ad € 1.000.000,00	50%
Superiori ad € 1.000.000,00 e fino ad € 5.000.000,00	40%
Superiori ad € 5.000.000,00 e fino ad € 10.000.000,00	30%

### **Procedura**

Per i soggetti che hanno goduto del contributo previsto dal D.L. Sostegni, ai quali verrà riconosciuto in automatico un eguale importo, sarà necessario confrontare tale ammontare con le risultanze dei nuovi conteggi: se dai nuovi conteggi emerge un importo superiore, potrà essere presentata una nuova istanza telematica al fine di richiedere il nuovo contributo.

Per i soggetti che invece non hanno goduto del precedente contributo, potrà essere presentata apposita nuova istanza per la richiesta di erogazione del nuovo contributo, per la quale però occorre attendere nuovo provvedimento attuativo.

**Si comunica che lo Studio sta procedendo per tutti i Clienti al controllo delle condizioni richieste ed al calcolo del contributo eventualmente spettante; sarà successivamente predisposta ed inviata l'apposita istanza.**

### **3. Contributo criterio reddituale**

Il Decreto prevede inoltre questa terza tipologia di contributo a fondo perduto spettante ai medesimi soggetti sopra individuati per il contributo "aprile/marzo", ma in relazione alle seguenti condizioni:

- ammontare dei ricavi/compensi, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, non superiore a 10 milioni di euro;
- peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La differenza del risultato economico d'esercizio dovrà essere calcolata al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate.

**Tale contributo è inoltre subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, vincolato all'emanazione di un provvedimento attuativo dal quale sarà possibile desumere la portata e, di conseguenza, l'interesse della misura.**

### **Attività economiche chiuse**

Il Decreto ha previsto contributi a favore delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del Decreto Sostegni-bis. Si attende anche in questo caso apposito Decreto attuativo.

### **Credito locazioni 2021**

I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, potranno beneficiare di un credito d'imposta per i canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi tra gennaio e maggio 2021, a condizione che si siano registrate perdite almeno del 30% nel confronto tra i due intervalli: 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Stessa misura, ma fino al 31 luglio, in favore di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator.

### **IMU: esonero acconto 2021**

Con la conversione in Legge del D.L. Sostegni è stato introdotto, per l'anno 2021, l'esonero del versamento dell'acconto IMU sugli immobili posseduti dai soggetti passivi che hanno i requisiti per beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Sostegni.

L'esonero è valido solo per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le proprie attività e di cui siano anche gestori.

Lo Studio come di consueto sta provvedendo ai controlli dei requisiti richiesti per la spettanza dell'esonero.

### **Fondo riduzione Tari**

Viene istituito un fondo per l'importo di 600 milioni di euro, in favore dei Comuni, destinato alla riduzione della Tari delle attività interessate da chiusure e restrizioni. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto oggetto della presente circolare.

### **Proroga sospensione Versamenti**

È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021). Non si procede al rimborso di quanto già versato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'Agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni-Bis e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

### **Fondo garanzia PMI**

È inoltre prevista la proroga fino alla fine dell'anno 2021 della disciplina del Fondo PMI di cui all'art. 13 del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), ma con una riduzione delle misure di aiuto dal 1° luglio 2021.

In particolare per i prestiti di importo superiore a 30.000 euro, a decorrere dal 1° luglio 2021, le garanzie scenderanno dal 90% all'80%, mentre per le operazioni fino a 30.000 euro, dal 1° luglio 2021, la misura della garanzia passerà dal 100% al 90%.

### **Credito imposta sanificazione ed adeguamento ambienti di lavoro**

Viene introdotto un credito d'imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

#### **Beneficiari:**

- soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

#### **Spese ammesse:**

- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

*Come per la precedente richiesta, lo Studio provvederà a predisporre apposita istanza di richiesta del credito non appena verranno definite le modalità.*

### **Aiuti acquisto prima casa per under-36**

Il Decreto introduce degli aiuti per l'acquisto della prima casa da parte dei soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni. I medesimi soggetti, a condizione che abbiano un Isee non superiore a 40.000 euro, potranno accedere alle seguenti agevolazioni:

**STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI**

**SEDE DI ASOLO**

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594 • C.F. E P.IVA 04869820268 • info@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

- possibilità di accedere al fondo di garanzia per una copertura pari all'80% dei finanziamenti richiesti per l'accensione di un mutuo. Le domande per accedere alla garanzia dello Stato potranno essere presentate dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore del provvedimento, fino al 30 giugno del 2022;
- esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse;
- per i medesimi atti relativi a cessioni soggette a Iva è attribuito un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto;
- i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

*Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi direttamente allo Studio*

### **Modello Redditi 2021**

Nella compilazione del modello Redditi 2021 devono essere inseriti gli importi di contributi e le agevolazioni concesse nell'anno 2020 a in forza dei diversi Decreti emanati a seguito dell'emergenza Covid-19 tra cui, a titolo esemplificativo, contributi a fondo perduto, credito d'imposta locazioni, credito imposta spese sanificazione, contributi Inps "600 euro".

Tali importi non saranno oggetto di tassazione ma dovranno essere obbligatoriamente inseriti.

Si chiede pertanto ai gentili Clienti di segnalare espressamente allo Studio l'ottenimento di contributi e/o agevolazioni che non sono stati richiesti e/o curati dallo Studio stesso.

### **Spese sistema Tessera Sanitaria I° semestre 2021**

Si ricorda che il 31 luglio 2021 scade il termine per l'invio al Sistema TS delle spese sostenute durante il primo semestre dell'anno 2021.

***Lo Studio come di consueto si occuperà dell'invio di tali dati al Sistema TS. Si richiede pertanto la puntuale consegna delle fatture oggetto di invio, complete di tutti i dati, entro i primi giorni luglio 2021, in modo da poter rispettare i tempi tecnici di registrazione e invio.***

***Si precisa inoltre che, per quanto concerne l'opposizione all'invio da parte del "Cliente", lo Studio consiglia di indicare espressamente in fattura tale opzione evidenziando, in fase di consegna allo Studio, le fatture oggetto di opposizione utilizzando l'apposita funzione presente in Fattura Smart oppure via mail.***

***Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.***

***Cordiali saluti,***

***Studio Bacchin Berton & Associati***

**STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI**

**SEDE DI ASOLO**

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594 • C.F. E P.IVA 04869820268 • info@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it